

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1424)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

e col Ministro della Sanità

(GIARDINA)

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1961

### Tutela della produzione della manna

ONOREVOLI SENATORI. — Per tutelare la produzione della manna furono emanate nel 1937 disposizioni legislative, che riservavano la denominazione di « mannite » e di « mannite da frassino » al prodotto ottenuto dalla manna naturale da frassino, vietando per i prodotti ricavati da altre sostanze l'uso di denominazioni che potessero ingenerare confusione con quelle sopra indicate (decreto-legge 8 marzo 1937, n. 529, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1287).

Queste norme non si sono dimostrate però efficaci; e il deprezzamento della manna naturale, provocato dalla forte concorrenza della mannite artificiale, è andato sempre più accentuandosi, con grave danno per l'econo-

mia rurale di alcuni comuni siciliani, la quale trova principalmente sostegno appunto nella coltura del frassino da manna.

Per tal motivo l'Assessorato per l'agricoltura della Regione Siciliana aveva prospettato l'opportunità di modificare il decreto-legge del 1937, onde riservare il nome di « mannite » — con o senza specificazioni — esclusivamente al prodotto naturale. Tale denominazione invero — in base al citato decreto-legge — non è vietata in modo assoluto per la mannite artificiale potendovisi adattare specificazioni (come ad esempio: « mannite biologica ») che effettivamente distinguerebbero la diversa origine dei due prodotti, ma che tuttavia non avrebbero soverchia rilevan-

za nella disattenta valutazione della massa dei consumatori.

Ma, essendo ormai d'uso generale chiamare « mannite » anche quella artificiale, non sembrerebbe possibile imporre ora questo assoluto divieto, che lederebbe eccessivamente i fabbricanti del prodotto sintetico, il quale è conosciuto dagli abituali consumatori proprio con tale denominazione, del resto sostanzialmente veridica, giacchè la mannite sintetica è chimicamente identica a quella naturale.

Inoltre la riserva esclusiva del nome di mannite a favore del prodotto naturale non sarebbe una sufficiente garanzia contro le possibilità di frodi, non essendovi modo di accertare, nemmeno con le più accurate ana-

lisi, se una mannite provenga dalla raffinazione della manna da frassino o sia stata ottenuta con altri procedimenti.

È sembrato perciò a questo Ministero più conveniente risoluzione assegnare a ciascun tipo di mannite una propria denominazione obbligatoria, che in modo preciso e costante si riferisca alla materia prima da cui il prodotto è derivato, imponendo inoltre, per un più efficace controllo da parte delle competenti autorità, l'osservanza di rigorose prescrizioni circa la fabbricazione e il confezionamento per la vendita della mannite.

Per tali fini è stato predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La « mannite » ricavata dalla lavorazione della manna da frassino di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1928, n. 3144, deve essere posta in commercio con la denominazione obbligatoria di « mannite pura da manna ».

Sono vietate la vendita e la somministrazione sotto la denominazione di « mannite pura da manna » di sostanze diverse dal prodotto indicato nel primo comma, nonchè la vendita e la somministrazione di prodotti ottenuti miscelando la « mannite pura da manna » con sostanze di origine diversa.

## Art. 2.

La mannite non ricavata dalla lavorazione della manna da frassino deve essere venduta e somministrata con la denominazione obbligatoria di « mannite da succhi zuccherini », se ottenuta con la fermentazione di tali succhi, oppure di « mannite sintetica da glucosio », se ricavata dal glucosio.

## Art. 3.

Le denominazioni obbligatorie indicate nei precedenti articoli devono essere riportate sugli involucri racchiudenti i prodotti ed in caratteri di stampa uguali per altezza e per colorazione. Devono essere anche riportate nelle fatture e polizze di carico, lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita e la somministrazione del prodotto.

## Art. 4.

I prodotti indicati negli articoli 1 e 2 devono essere venduti in involucri sigillati, recanti oltre la denominazione anche l'indica-

zione del peso netto, del nome e della sede della ditta preparatrice.

Tale disposizione non si applica per la mannite venduta nelle farmacie a dosi terapeutiche.

## Art. 5.

Gli involucri contenenti la « mannite pura da manna » devono essere muniti di uno speciale marchio di garanzia.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste verranno stabilite la forma e la misura del marchio e le modalità del suo uso.

## Art. 6.

Qualora la produzione ed il conferimento di « mannite pura da manna », avvenga in stabilimenti nei quali si producono e confezionano anche manniti di diversa origine è fatto obbligo ai produttori di eseguire le lavorazioni in tempi diversi.

A tal fine le ditte interessate devono, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, una dichiarazione, in duplice esemplare, indicante il prodotto che intendono sottoporre alla lavorazione. Uno degli esemplari, vistati dall'Istituto stesso, è restituito alla ditta produttrice o confezionatrice.

Gli involucri usati per la vendita della « mannite da succhi zuccherini » e della « mannite sintetica da glucosio » devono essere di colorazione diversa da quella usata dallo stesso fabbricante per la « mannite pura da manna ».

## Art. 7.

I produttori di « mannite pura da manna » devono tenere un registro di carico e scarico della manna acquistata e della mannite prodotta. I fogli del registro, numerati progressivamente, constano di due parti, una per il carico della manna introdotta nello stabilimento, con l'indicazione dell'origine e della quantità, l'altra della mannite prodotta e delle partite che escono dallo stabilimento.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le registrazioni, sia nel carico che nello scarico, devono essere tenute sempre aggiornate.

I suddetti registri devono prima dell'uso essere vidimati dall'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, e devono essere esibiti, con i documenti giustificativi, ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati del servizio di vigilanza a norma degli articoli 41 e 42 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e degli articoli 87 e 93 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

## Art. 8.

Per le violazioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applicano le sanzioni previste dal citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nonchè dal relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Le violazioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge sono punite con l'ammenda da lire 25.000 a lire 200.000.

I proventi di tali sanzioni pecuniarie devono essere versate al capitolo 102 dello stato

di previsione dell'entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

## Art. 9.

Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, la esecuzione delle analisi e tutti gli altri adempimenti derivanti dall'azione di vigilanza per la esecuzione delle norme contenute nella presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei ripetuti regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 10.

La mannite prodotta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere commerciata dai produttori e rivenditori, rispettivamente fino a sei mesi e fino a un anno dopo tale data, senza l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

## Art. 11.

È abrogato il decreto-legge 8 marzo 1937, n. 529, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1287, riguardante la tutela della denominazione di « mannite » o « mannite da frassino ».